

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

(88<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori » (1823) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag.	1267, 1268, 1269, 1271, 1273, 1275, 1276
ANGELINI, <i>relatore</i>	1268, 1270, 1271, 1274, 1275, 1276
BLOSSI	1273
BOLOGNESI	1268, 1269, 1270, 1275
FIGLIORE	1272
MARINA	1270, 1271, 1273, 1274, 1275
MONALDI	1272, 1274
PETTI	1270, 1275
PEZZINI	1274
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1268, 1271, 1274
VARALDO	1270, 1272, 1273, 1274

#### Saluto al senatore Pezzini:

PRESIDENTE	1272
PEZZINI	1272

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Pezzini, Rogadeo, Sibille, Spallacci, Vaccaro, Varaldo, Zagami e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori » (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 7.

Proseguiamo, pertanto, nell'esame degli articoli del disegno di legge.

#### Art. 8.

Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un riposo ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni:

a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore;

b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma.

I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio.

Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti, il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, semprechè da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico.

A questo articolo i senatori Bolognesi e Mancino hanno presentato vari emendamenti.

Nel primo comma essi propongono di sostituire le parole: « computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore » con le parole: « computata su un periodo non eccedente le 2 settimane, non deve essere inferiore a 12 ore »;

Nella lettera a), chiedono che le parole: « a 9 ore » siano sostituite con le altre: « a 10 ore ».

Inoltre, gli stessi senatori propongono i seguenti emendamenti al secondo comma: sostituire le parole: « a 9 ore » con le parole: « a 10 ore »; sopprimere le parole: « o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora ».

ANGELINI, *relatore*. Non vedo la giustificazione di questi emendamenti. Non stiamo qui a discutere di turni di servizio; noi facciamo una legge. Ora mi pare che dopo avere approvato l'articolo 7 con le modificazioni che ricorderete, l'articolo 8 possa andar bene perchè i particolari dei turni dipendono dall'accordo che ci deve essere tra le organizza-

zioni sindacali e le rappresentanze dei datori di lavoro.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il disegno di legge è stato formulato in questo modo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali. Mi pare che la media garantita di undici ore di riposo su ventiquattro offra una tutela sufficiente. D'altra parte concordo col relatore nel dire che qui non trattiamo del regolamento dei turni: questo è compito delle organizzazioni sindacali e delle stesse Commissioni interne delle singole aziende: ci possono essere esigenze che in questo momento non sono prevedibili, date anche le varie norme delle aziende che hanno servizi di trasporti.

Il Governo è favorevole a mantenere il testo che ha presentato.

BOLOGNESI. Nella seduta precedente avevamo anche deciso di presentare all'articolo 8 questo emendamento aggiuntivo: « Comunque l'orario di lavoro effettivo settimanale deve essere convenientemente ripartito in modo tale che non siano mai superate le dieci ore giornaliere ».

PRESIDENTE. Senatore Bolognesi, lei insiste sugli altri emendamenti?

BOLOGNESI. Sì, noi insistiamo, perchè, a detta degli organizzatori sindacali, il calcolo del riposo su quattro settimane viene leggermente a peggiorare le condizioni esistenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non dev'essere inferiore a 11 ore » con le altre: « computata su un periodo non eccedente le due settimane, non dev'essere inferiore a 12 ore ».

(Non è approvato).

Metto in votazione la prima parte dell'articolo 8:

« Nel corso di un periodo di 24 ore, considerato dall'inizio della giornata lavorativa, il personale viaggiante deve beneficiare di un ri-

poso ininterrotto, la cui durata media, computata su un periodo non eccedente le 4 settimane, non deve essere inferiore a 11 ore, a condizioni: »

(È approvato).

Metto in votazione l'emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino alla lettera a), tendente a sostituire le parole « 9 ore » con le altre « 10 ore ».

(Non è approvato).

Metto in votazione la lettera a) del testo governativo:

« a) che la durata del riposo giornaliero, preso isolatamente, non sia in alcun caso inferiore a 9 ore; »

(È approvata).

Metto in votazione la lettera b):

« b) che il riposo settimanale non sia preso in considerazione nel calcolo della media di cui al primo comma. »

(È approvata).

Al secondo comma, i senatori Bolognesi e Mancino hanno proposto due emendamenti. Il primo di essi tende a sostituire le parole « 9 ore » con « 10 ore ». Lo metto in votazione:

(Non è approvato).

Il secondo emendamento dei medesimi senatori chiede la soppressione dell'inciso « o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora ».

Metto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 8 di cui do nuovamente lettura:

« I periodi di riposo di cui al comma precedente possono essere ridotti ad un minimo di durata non inferiore a 9 ore nel caso in cui le operazioni e i servizi di trasporto comportino una interruzione di lavoro di almeno due ore o due interruzioni ciascuna non inferiore ad un'ora oppure se vi siano due conducenti a bordo del veicolo e se questo è attrezzato in

modo da permettere ad uno dei conducenti di riposare disteso durante il viaggio. »

(È approvato).

Metto in votazione il terzo comma, di cui do nuovamente lettura:

« Durante il periodo di riposo e le interruzioni di cui ai commi precedenti il personale viaggiante deve essere lasciato libero da qualunque servizio e non deve essere tenuto a restare sul veicolo o presso di esso, sempreché da parte sua siano state adottate le precauzioni necessarie allo scopo di garantire la sicurezza del veicolo e del relativo carico. »

(È approvato).

C'è infine un emendamento aggiuntivo dei senatori Bolognesi e Mancino.

BOLOGNESI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(È approvato).

#### Art. 9.

Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.

Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.

È consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo con le parti.

(È approvato).

#### Art. 10.

Nei casi di forza maggiore, di intemperie, accidenti o circostanze eccezionali, il personale può essere tenuto a prestare la propria opera dopo il limite di tempo stabilito dal precedente articolo 8 purchè l'eccedenza della prestazione

gli sia retribuita come lavoro straordinario o compensata con equivalente periodo di riposo.

Del prolungamento in tali casi del periodo lavorativo giornaliero, l'Azienda deve fare denuncia all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Il relatore propone di premettere all'articolo 10 il seguente comma: « Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano e l'azienda intenda ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario da parte dei propri dipendenti, si devono osservare tutte le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 ».

Egli inoltre propone di aggiungere le seguenti parole alla fine dell'ultimo comma: « Restando esonerata dall'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 ».

ANGELINI, *relatore*. Ho già dato ragione di queste proposte in un precedente intervento. In sostanza esse nascono come conseguenza della soppressione degli articoli 3 e 4 che contenevano la disciplina del lavoro straordinario per questo personale.

Secondo le mie proposte, anche per questi lavoratori si dovranno osservare le norme sul lavoro straordinario di cui alla legge che noi approvammo nel 1955.

BOLOGNESI. Signor Presidente, nel vigente contratto collettivo di lavoro è inserita una norma per cui le ore straordinarie non possono superare le due giornaliere e le 12 settimanali. Ora a me pare che con l'aggiunta, all'articolo 10, dei due emendamenti presentati dal relatore, noi veniamo a sancire per legge il lavoro straordinario, sia pure prescrivendo l'applicazione della legge 30 ottobre 1955, n. 1079. Quindi mi pare superfluo il primo emendamento, perchè già il contratto collettivo di lavoro disciplina questa materia. Il secondo emendamento, poi, peggiora la situazione, perchè se introducessimo nella legge questa dizione, la libertà di datori di lavoro di ricorrere al lavoro straordinario sarebbe molto ampia. D'altra parte teniamo conto che le prescrizioni che si trovano

nella legge n. 1079 sono parecchie, e non mi risulta che i datori di lavoro ricorrano, prima di far fare ore straordinarie, all'Ispettorato del lavoro, con relativa inchiesta su tale necessità.

Quindi, per conto nostro, riteniamo opportuno lasciare l'articolo 10 così come è e voteremo contro i due emendamenti aggiuntivi.

MARINA. Proporrei un emendamento in questo senso: alla terza riga del primo comma, dove si dice che il personale viaggiante « può essere tenuto a prestare la propria opera », dire invece: « deve essere tenuto a prestare la propria opera », perchè la prestazione del lavoro straordinario ha aspetti particolari per questo specifico settore. Il lavoro straordinario può essere richiesto durante il servizio di linea: in quel momento il personale *deve* essere tenuto a prestarlo, non *può*. « Può essere tenuto » significa che il personale potrebbe anche non prestarsi. Conseguentemente il lavoro straordinario dev'essere obbligatorio in questo specifico caso. Naturalmente se il lavoro straordinario avesse carattere di normalità, il personale *può* essere tenuto a prestarlo. Ma, dato il carattere pubblico del servizio, vi sono esigenze particolari che debbono essere tenute presenti.

PETTI. Ritengo che il lavoro straordinario sia già regolato dalle leggi esistenti, e che perciò l'articolo 10 debba essere votato da noi nel testo originale. Mi pare che ogni modificazione, e specie quelle indicate dal senatore Angelini, possano creare dubbi sull'applicazione della legge stessa.

VARALDO. La legge del 1923 escluderebbe dalla sua disciplina proprio il personale delle autolinee; la legge del 1955 è, formalmente, una modifica della legge del 1923; perciò sembrerebbe difficile includere nella disciplina della legge del 1955 questo personale.

ANGELINI, *relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto. La legge del 1923 esclude dalla disciplina i conducenti di autoservizi, anzi chiarisce che essi fanno parte dei prestatori di lavoro discontinuo, il che porta come conseguenza che si possa richiedere

loro di lavorare anche per dodici ore giornaliere. La legge del 1955 per questa parte, non ha modificato la legge del 1923. Ora noi abbiamo soppresso gli articoli 3 e 4 di questo disegno di legge, che disciplinavano il lavoro straordinario. Se voi non approvate il mio emendamento, il lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi delle autolinee, resta senza disciplina; e quindi, come addetti a servizi discontinui, questi lavoratori possono essere assoggettati anche alla prestazione di dodici ore di lavoro effettivo giornaliero, secondo tutte le disposizioni esistenti fino a questo momento.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Marina, dichiaro che non posso accettarlo. Nessuno può essere obbligato a fare lavoro straordinario: la legge stabilisce quello che deve essere il lavoro di una persona; per fargliene fare di più occorre sempre il suo consenso. Del resto non si è mai verificato, e credo non si verificherà mai, salvo che per casi eccezionali, che i lavoratori si rifiutino di fare lavoro straordinario.

MARINA. Invece si rifiutano facilmente.

ANGELINI, *relatore*. Se si rifiutano è meglio; ci sono tanti disoccupati in Italia: le aziende assumeranno dell'altro personale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo aveva fatto presente, quando è stato votato l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, che diventava estremamente difficile applicare per questi lavoratori la legge del 1955 che disciplina il lavoro straordinario. Ora non saprei che strada si possa prendere, perchè quando si venisse nella determinazione di approvare l'emendamento Angelini, la legge sullo straordinario dovrebbe essere applicata per analogia, e non alla lettera, perchè si tratta di un servizio particolare che esige particolari adattamenti. Penserà poi l'Ispettorato del lavoro a stabilire una prassi. Io mi preoccupo soltanto di lasciare una certa discrezionalità per la prassi che verrà seguita. Non è possibile, in un servizio di carattere così eccezionale, definire nei particolari come dev'essere fatto il lavoro straordinario.

ANGELINI, *relatore*. Accetto la modifica del Governo in questo senso: che si debbono osservare per analogia le disposizioni contenute nella legge del 1955.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei chiedere ai senatori che sono avvocati di aggiungere una formula per questa modificazione.

PRESIDENTE. Per opportuna conoscenza della Commissione, ricordo che l'articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079 è così formulato:

«Dopo l'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è inserito il seguente articolo:

Art. 5-bis

Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.

L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento, a carico dell'impresa ed a favore del Fondo per la disoccupazione, di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impie-

gato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva».

VARALDO. Non concordo completamente con l'emendamento suggerito dal relatore; tuttavia nel caso che l'emendamento non fosse approvato, non dobbiamo dimenticare che rimarrebbe esclusa ogni disciplina del lavoro straordinario non dovuto a cause eccezionali. Dobbiamo preoccuparci che la rimozione di un ostacolo non ne faccia sorgere un altro.

FIORE. L'emendamento del relatore non è in contraddizione con la legge del 1955, perchè bisogna ricordare che il relatore ha proposto il suo emendamento per inserirlo *all'inizio* dell'articolo 10; esso perciò formerebbe il primo comma di detto articolo, che non ha niente a che vedere col secondo comma. Nell'emendamento del relatore si parla esplicitamente di « particolari esigenze di servizio », quindi questa disposizione non ha a che vedere con incidenti o con fatti eccezionali.

Ora, le particolari esigenze di servizio sono dall'azienda prevedibili. È chiaro che, in questo caso, bisogna ottemperare alla legge del 1955.

L'emendamento aggiuntivo, quindi, non è assolutamente in contraddizione, anzi credo sia utile dopo la soppressione degli articoli 3 e 4.

#### Saluto al senatore Pezzini.

*(Entra a questo punto il senatore Pezzini, accolto da generali applausi).*

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione rivolgo un fervido saluto al nostro Presidente senatore Pezzini, che riprende a partecipare ai nostri lavori dopo una lunga interruzione. Gli rinnovo le nostre affettuose felicitazioni per la salute recuperata e lo invito ad assumere la presidenza della seduta.

PEZZINI. Ringrazio l'amico Grava e tutti i colleghi della Commissione per l'affettuoso interessamento che mi hanno manifestato durante questi mesi di infermità. L'affetto dei colleghi mi è stato di grande conforto anche nei momenti più difficili.

Prego il senatore Grava di voler continuare a dirigere la discussione di questo disegno di legge, che egli ha presieduta fin dall'inizio.

#### Ripresa della discussione.

MONALDI. Non so se ho capito bene l'impostazione di questo problema che stiamo dibattendo da parecchio tempo ormai.

L'articolo 10 pone la questione di un lavoro straordinario di carattere eccezionale, e su questo mi pare che nulla vi sia da discutere. Poi si dovrebbe contemplare, secondo il nostro relatore, un lavoro straordinario, che potremmo dire comune tanto per intenderci, e non voglio dire neppure continuativo perchè potrebbe essere richiesto, ad esempio, per una settimana, per un mese. Ora, sul secondo tipo di lavoro straordinario, mi pare che possano sorgere delle perplessità. Noi abbiamo approvato l'articolo 1, in cui è detto in modo tassativo che « la durata del lavoro effettivo non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali ». « Non può eccedere », perchè ci troviamo di fronte a una categoria particolare di lavoratori, per i quali, come abbiamo detto, sussiste una responsabilità speciale.

Perciò non dobbiamo contemplare questo secondo tipo di lavoro straordinario, a mio parere. D'altra parte, abbiamo soppresso l'articolo 3 del testo governativo che recitava: « Quando l'Azienda lo richieda per effettive esigenze di servizio, o vi sia accordo tra le parti, il lavoratore è tenuto alla prestazione di un periodo di lavoro straordinario che non superi le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario sia computato a parte e remunerato con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro ».

Se ora si dovesse ripristinare sostanzialmente questo articolo, perchè l'avremmo soppresso? Quando abbiamo approvato l'articolo 1, abbiamo inteso dire che questo personale deve fare semplicemente 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali di lavoro effettivo. Lo straordinario normale non lo dobbiamo contemplare; dobbiamo prevedere semplicemente un lavoro straordinario di eccezione.

BITOSSÌ. Il ragionamento fatto ora dal senatore Monaldi fila ed è logico. Ma c'è qualcosa di più; per cui se vogliamo dare l'interpretazione che è la più logica, non ci rimane altro che pregare il senatore Angelini di ritirare l'emendamento. Occorre anche tenere presente che la legge n. 1079 del 1955 non si applica ai casi di lavoro straordinario del tutto occasionale. Essa inizia infatti con queste parole: « Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario »: cioè se succede un incidente, o anche, se una volta ogni tanto, il personale fa qualche ora di straordinario, questo non è regolato dalle disposizioni della legge del 1955, e il datore di lavoro non deve nemmeno entro le 24 ore rendere edotto l'Ispettorato del lavoro, del lavoro straordinario fatto.

Quindi, sotto questo aspetto non sorge alcuna preoccupazione. Può succedere un incidente, il datore di lavoro può avere una corsa speciale da fare, può aver bisogno di un prolungamento del percorso, non può cambiare l'autista perchè non ne ha la possibilità; questo in caso eccezionali e meramente saltuari, una volta alla settimana, una volta ogni quindici giorni, una volta al mese: tutto ciò si può fare, restando in regola con la legge. La legge n. 1079 contempla invece il caso di quel datore di lavoro che sistematicamente, invece di far fare le 48 ore settimanali, ne faccia fare 60, 62, 64. In questo caso, perchè il datore di lavoro deve fare la comunicazione all'Ispettorato del lavoro? Perchè deve dimostrare di non poter assumere nuovo personale. La legge vuol proteggere il lavoratore da un carico di lavoro eccessivo; ma soprattutto, vuol garantire che non ci siano lavoratori che fanno 60 ore invece di 48 settimanali, mentre esistono dei disoccupati che attendono di trovare lavoro.

In ogni modo, se si dà l'interpretazione che ha dato il senatore Monaldi, non rimane che ritirare l'emendamento.

VARALDO. Desidero rispondere al senatore Monaldi. Noi siamo liberi di decidere che non si ammetta nessun lavoro straordinario. Però, mi sembra non si possa affermare che esista una preclusione per il fatto che abbiamo soppresso gli articoli 3 e 4, perchè il relatore, contemporaneamente alla soppres-

sione di tali articoli, aveva proposto i suoi emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, come risulta anche dallo stampato che riproduce gli emendamenti.

Forse è stato un errore eliminare la regolamentazione del lavoro straordinario dal punto in cui si trovava, dal momento che successivamente venivano gli articoli 6, 7 e 8 sulla disciplina delle ore di riposo.

Era chiaro perciò che il lavoro straordinario si dovesse in ogni caso armonizzare coi successivi articoli 7 e 8, mentre invece, se le disposizioni sul lavoro straordinario fossero collocate dopo l'articolo 8, si potrebbe pensare che non occorre conciliarle con gli articoli precedenti. Comunque è opportuno introdurre qualche norma riguardante il lavoro straordinario per esigenze di servizio.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha proposto un emendamento all'articolo 10, ultimo comma, che forse potrebbe risolvere la questione sollevata adesso dal senatore Varaldo.

Il senatore Marina propone che sia inserito nell'articolo 10, in luogo dell'ultimo comma, il contenuto dell'articolo 3.

MARINA. Se gli onorevoli colleghi hanno la cortesia di leggere, vedranno che, sopprimendosi il secondo comma dell'articolo 10 e sostituendolo col contenuto dell'articolo 3, noi, probabilmente, concilieremo tutte le esigenze che sono state prospettate in questa sede.

Dal punto di vista procedurale, rilevo che l'articolo 3 è stato soppresso come dizione letterale, però con l'intenzione di collocare in altra sede la regolamentazione del lavoro straordinario. Ora io credo che proprio la formulazione dell'articolo 3 sia quella che più esattamente rispecchia il nostro pensiero: « Quando l'Azienda lo richieda per effettive esigenze di servizio, o vi sia accordo tra le parti, il lavoratore è tenuto alla prestazione di un periodo di lavoro straordinario che non superi le due ore al giorno con un massimo di 12 ore settimanali, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario sia computato a parte e remunerato con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro ».

Qui siamo nel settore delle aziende di trasporti e consideriamo solo un tipo di personale, il personale viaggiante, il cui lavoro dev'essere disciplinato in tutte le sue manifestazioni, così come accade nelle aziende di trasporto di tutti i Paesi.

Il personale viaggiante di un automezzo è composto di due persone: l'autista e il bigliettaio. Gli autisti non hanno un orario gravoso nel senso letterale della parola; è un lavoro leggero dal punto di vista dell'orario, pesante, se volete, come servizio. Occorrono elementi attivi, e fisicamente idonei, che sono soggetti a continue visite mediche, anche per conto degli stessi datori di lavoro, che hanno tutto l'interesse di far controllare la loro salute perchè altrimenti potrebbe andarne di mezzo tutto il patrimonio dell'azienda, che è costituito talvolta da soli due o tre automezzi. Quando si fa una legge, bisogna farla tenendo conto della realtà.

PEZZINI. Il ritorno al testo dell'articolo 3, anche a prescindere dal problema procedurale, mi lascerebbe molto perplesso, perchè vi si dice: « Quando l'Azienda lo richieda per effettive esigenze di servizio, o vi sia accordo tra le parti »: vale a dire che quando c'è l'accordo fra le parti, anche se non c'è un'effettiva esigenza di servizio, si può fare il lavoro straordinario. Questo è un modo di eludere tutto quello che andiamo disponendo. Anche fondandomi su ciò che è emerso dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta di cui faccio parte, posso affermare che, se basta l'accordo fra le parti, questo accordo interviene quasi sempre, perchè oltre all'interesse del datore di lavoro, vi è quello del prestatore d'opera a fare altro lavoro per guadagnare qualcosa di più.

MONALDI. E poi, se non si mettono d'accordo, il datore di lavoro lo licenzia.

PEZZINI. Questa frase dell'accordo fra le parti a me non va.

MARINA. Si può anche sopprimere. Ho dimostrato, nella seduta precedente, che il nastro di lavoro è lungo, in questi servizi quindi la prestazione straordinaria può avve-

nire per necessità, indipendentemente dalla volontà delle parti, per assicurare il servizio.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidererei sottoporre alla Commissione un punto di vista che può essere utile.

L'applicazione della legge sul lavoro straordinario in questo particolare settore suscita una preoccupazione nel Governo, per ciò che concerne l'obbligo della comunicazione allo Ispettorato a distanza di 24 ore. Siccome questo è un servizio troppo singolare, non so se non si pongano delle condizioni che rendano difficile l'applicazione della legge. Quando fu votata la soppressione dell'articolo 3, mi ero permesso di far rilevare ciò. Si dovrebbe lasciare una certa discrezionalità all'Ispettorato del lavoro. Inseriamo qui la prima parte della legge del 1955, e inoltre quella disposizione che riguarda le maggiorazioni di retribuzione. Il comma riguardante la comunicazione all'Ispettorato del lavoro mi lascia perplesso.

ANGELINI, *relatore*. Vorrei ricordare che l'articolo 1 come noi lo abbiamo approvato non parla di lavoro ordinario, ma di lavoro effettivo. Esso dice testualmente: « La durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori non può eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali ».

VARALDO. E allora cade anche la ragione dell'emendamento del senatore Angelini all'articolo 10.

ANGELINI, *relatore*. Da qualche collega si è interpretato ciò che ho detto in modo inesatto. Quando il senatore Monaldi dice che si può fare a meno del mio emendamento, ha perfettamente ragione, nella sua impostazione, ed io potrei anche ritirare l'emendamento; ma se lo ritiro, il lavoro straordinario viene abolito, e il lavoro effettivo non può non superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali. Il mio emendamento tende a consentire lo straordinario, come ho già accennato e come dissi quando proposi la soppressione degli articoli

3 e 4, solo in quanto si osservino le norme della legge del 1955; altrimenti non c'è la possibilità, con l'articolo 1 che abbiamo approvato, di fare lo straordinario, salvo casi di intemperie, di incidenti, ecc.

Come alternativa al mio emendamento aggiuntivo, noi potremmo riportare l'intero testo della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, ad eccezione del suo ultimo capoverso che preve le sanzioni pecuniarie; perchè solamente in questo modo, al punto in cui siamo, si dà la possibilità di fare lo straordinario.

**BOLOGNESI.** Contrariamente a quanto affermano i senatori Angelini e Monaldi, io sostengo che bisogna lasciare l'articolo 10 così com'è. In pratica, i lavoratori fanno le ore di lavoro straordinario. È proprio la norma inserita nel contratto collettivo di lavoro (la quale prevede due ore di straordinario non superando le 12 ore settimanali) che dà al datore di lavoro la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario. Essendoci quindi questa facoltà per il datore di lavoro, mi sembra opportuno lasciare l'articolo 10 così com'è.

**ANGELINI, relatore.** Ma la legge è superiore al contratto collettivo di lavoro. E domani quell'articolo del contratto verrebbe ad essere superato dalla legge.

**PETTI.** A me pare inopportuno richiamare in questo articolo la legge del 1955. Infatti il caso contemplato all'articolo 10 del presente disegno di legge è assolutamente eccezionale, e non trova riscontro nella legge del 1955.

Quanto a ciò che ha detto il collega Bolognesi — cioè che vi è un contratto collettivo in atto il quale consente la prestazione del lavoro straordinario — giustamente il relatore ha osservato che la legge supera quella che può essere la contrattazione diretta fra le parti, quando questa dovesse essere in contrasto con la legge. Se noi ci fermiamo unicamente all'articolo 1, così come è stato emendato dalla Commissione, il lavoro straordinario non si potrebbe fare mai. Ci si dovrebbe quindi richiamare alla legge del 1955 in relazione ai casi previsti dal collega Angelini nei quali sarebbe consentito il lavoro straordinario, e cioè soltanto quando, per effettive esigenze di servizio,

il lavoro straordinario si renda indispensabile. Se il collega Angelini crede di poter precisare meglio in questo senso il suo emendamento, io sarei favorevole ad approvarlo.

**MARINA.** Propongo di rinviare l'esame dell'articolo 10 a un'altra seduta, perchè dopo tutto ciò che qui si è detto, un ripensamento sarebbe più che opportuno. Eventualmente potremmo continuare esaminando gli altri articoli.

Motivo fondamentale della mia proposta è che dobbiamo pensarci bene. Noi non possiamo, assolutamente, vietare lo straordinario. Nessuno al mondo fa questo; e perchè dovremmo farlo noi, proprio per queste aziende che hanno un carattere così particolare, nelle quali il lavoro straordinario si può presentare in così svariate forme? Commetteremmo un errore fondamentale.

Per tale ragione, proporrei di lasciare in sospeso l'esame dell'articolo 10, rinviandolo alla prossima seduta, in modo da poter decidere in merito con un orientamento più preciso, e tenendo sempre presente questo concetto fondamentale: non possiamo precludere il lavoro straordinario.

**PRESIDENTE.** Senatore Marina, la sua proposta sospensiva ha la precedenza, e dovrà porla in votazione prima di proseguire il dibattito. Mi permetto solo di farle osservare che il lavoro straordinario, con l'emendamento del relatore, non verrebbe proibito, ma regolamentato.

Per concludere qualcosa, si potrebbe sospendere la seduta per un quarto d'ora e vedere se sia possibile mettersi d'accordo oggi stesso.

**MARINA.** La questione è molto delicata; perciò mi permetto di insistere.

**PRESIDENTE.** Vedo come è orientata la Commissione. Mi permetto comunque di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sullo scopo di questa legge, che è quello di limitare e regolamentare il lavoro soprattutto perchè la stanchezza degli autisti non abbia a provocare incidenti.

ANGELINI, *relatore*. Vorrei ricordare ai colleghi della sinistra che il testo dell'articolo 1 approvato dalla Commissione su mia proposta (e nel quale si determina un orario di lavoro di 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali) permette di distribuire razionalmente il lavoro in modo tale che, per esempio, se l'Azienda può chiedere agli autisti in un giorno, 10 o 11 ore di lavoro, ne debba chiedere meno l'indomani. Se l'inciso riguardante le 48 ore settimanali fosse stato soppresso, come chiedevano i colleghi Bolognesi e Mancino, si sarebbe dovuto ricorrere al lavoro straordinario ogni volta che fosse necessario prolungare la prestazione d'opera oltre le otto ore giornaliere.

Debbo anche precisare che la legge n. 1079 del 1955, costituisce, formalmente, un emendamento aggiuntivo al decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, il quale, come i colleghi sanno, non si applica al personale di cui ci stiamo

occupando. Perciò, qualora s'intenda sottoporre anche questo personale alla disciplina generale del lavoro straordinario, è necessario fare un esplicito richiamo alla legge del 1955.

In conclusione, penso che il mio comma aggiuntivo all'articolo 10 possa essere accettato tranquillamente da tutti.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta sospensiva presentata dal senatore Marina.

(È approvata).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è perciò rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari